

(N. 148)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei Deputati
il 18 novembre 1948 (V. Stampato N. 115)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

e col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 25 NOVEMBRE 1948

Norme d'ordinamento e temporanee disposizioni sull'avanzamento
degli ufficiali della Guardia di finanza.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, è sostituito dal seguente.

« Il Corpo della guardia di finanza comprende:

- 1 Comando generale;
- 5 Comandi di zona;

15 Legioni territoriali;
1 Legione allievi, avente alla dipendenza una scuola alpina, una scuola nautica e la banda musicale del Corpo;

- 1 Accademia e Scuola di applicazione;
- 1 Scuola sottufficiali.

Le legioni territoriali si ripartiscono in circoli, compagnie, tenenze, sezioni e brigate, nuclei di polizia tributaria investigativa e stazioni del naviglio.

La legione allievi è ripartita in battaglioni, compagnie, plotoni e squadre ».

Art. 2.

Il 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai comandi di zona sono preposti generali di brigata del Corpo.

« Le legioni territoriali, la legione allievi, l'accademia e scuola di applicazione e la scuola sottufficiali sono comandate da colonnelli; i circoli, i battaglioni, la scuola alpina, la scuola nautica da tenenti colonnelli o maggiori; le compagnie da capitani; le tenenze e i plotoni da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli maggiori; le brigate da sottufficiali.

« I nuclei di polizia tributaria investigativa sono comandati da ufficiali superiori o inferiori a seconda della loro importanza.

« Le stazioni del naviglio sono comandate da ufficiali inferiori; le squadriglie, aventi alla dipendenza unità di crociera, sono comandate da marescialli maggiori; le altre squadriglie e le unità di crociera sono comandate da sottufficiali.

« Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate o variate le sedi, le circoscrizioni e le dipendenze dei comandi e reparti di grado inferiore al comando generale fino a quelli di circolo inclusi ».

Art. 3.

Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza relativo all'anno 1948, sono sospesi:

l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani;

l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano.

Art. 4.

L'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1557, è abrogato.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei Deputati

GRONCHI